

07259-19



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Elisabetta ROSI

Presidente

Dott. Donatella GALTERIO

Consigliere

Dott. Andrea GENTILI

Consigliere rel.

Dott. Gianni Filippo REYNAUD

Consigliere

Dott. Enrico MENGONI

Consigliere

ha pronunciato la seguente:

PUBBLICA UDIENZA  
del 14 novembre 2018

SENTENZA N. 3585

REGISTRO GENERALE  
n. 10392 del 2018

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DA \_\_\_\_\_, nata a Olten (CH) il X \_\_\_\_\_ 1967;

avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, del 28 settembre 2017;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentita la requisitoria del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca TAMPIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, con sentenza del 28 settembre 2017, dichiaratane la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 727 cod. pen. per avere abbandonato un cane di circa 5 mesi di età, lasciandolo legato ad un palo lungo il margine di una strada, ha condannato DA \_\_\_\_\_, riconosciuta affetta da parziale vizio di mente, alla pena di euro 1.000,00 di ammenda, oltre accessori ed oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile X \_\_\_\_\_ per i diritti degli animali.

Avverso la precedtta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della imputata, articolando tre motivi di impugnazione, fra loro connessi.

Con il primo è stata dedotta la illegittimità della sentenza impugnata in quanto, ai fini della valutazione della imputabilità della D \_\_\_\_\_ il Tribunale di chieti ha considerato le risultanze di una perizia di ufficio fatta disporre dall'Ufficio in diversa composizione personale ed i cui esiti erano stati riportati dal Ctu nel corso della sua audizione, mai più rinnovata, che si era svolta di fronte al Tribunale in diversa composizione rispetto a quella che ha poi deliberato in merito alla capacità di intendere e di volere della imputata.

Il secondo motivo di ricorso attiene alla ritenuta inutilizzabilità della relazione peritale depositata dal perito di fronte al Tribunale in diversa composizione personale, senza che sia stato dato l'assenso da parte della difesa dell'imputata alla acquisizione, mediante lettura, degli esiti della perizia stessa.

Infine, il terzo motivo di impugnazione attiene alla nullità della sentenza per non essere stata dichiarata la mancanza di imputabilità della imputata per totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, come documentato attraverso la certificazione medica prodotta a firma del medico che aveva in cura la D \_\_\_\_\_ presso una struttura pubblica di igiene mentale all'epoca in cui si sono verificati i fatti di cui al capo di imputazione.

Con atto depositato in data 5 novembre 2018 la costituita parte civile si è opposta all'accoglimento del ricorso della imputata, in particolare osservando che la difesa di costei nulla aveva eccepito nel corso del giudizio di merito in ordine alla mancata rinnovazione della perizia psichiatrica.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso non è meritevole di essere accolto.

Dall'esame della sentenza impugnata emerge con chiarezza che, in data 12 maggio 2016, il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in composizione personale diversa rispetto a quella che, successivamente, delibererà la sentenza a carico della odierna ricorrente, dispose perizia psichiatrica sulla persona dell'imputata volta ad accertare la capacità di intendere e di volere di questa al momento del fatto, nonché la sua eventuale pericolosità sociale.

Alla successiva udienza del 14 luglio 2016 fu conferito l'incarico al perito all'uopo nominato ed il processo su differito alla successiva udienza del 22 dicembre 2016 per l'esame del perito.

Adempimento che fu eseguito nella data prevista; nell'occasione il perito, riportandosi alle conclusioni contenute nella sua relazione, sosteneva che la D , sebbene la sua capacità di intendere e di volere fosse grandemente scemata al momento dei fatti di causa, non era socialmente pericolosa ed era in grado di partecipare al processo; nell'occasione fu anche ammessa la parte civile e furono ammesse le prove richieste dalle parti, rinviandosi per la prosecuzione dell'istruttoria alla successiva udienza del 22 giugno 2017.

Tale udienza non si tenne per la assenza del giudice titolare del fascicolo, sicché il processo fu rinviato al 28 settembre 2017.

In tale data, datosi atto del mutamento della persona fisica del giudicante, il Tribunale disponeva la rinnovazione dibattimentale e procedeva all'escussione dei testi dell'accusa, quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e l'utilizzabilità ai fini della decisione di tutti gli atti assunti nel corso del dibattimento, sentite le conclusioni delle parti, decideva emettendo la sentenza impugnata.

Così ricostruite le fasi in cui si è sviluppato il giudizio da cui è scaturita la sentenza impugnata, è evidente la infondatezza delle prime due ragioni impugnatrici dedotte dalla difesa della imputata di fronte a questa Corte.

Non disconosce, evidentemente, il Collegio il saldo orientamento interpretativo incontrastatamente espresso più volte da questa Corte secondo il quale il principio di immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività

dibattimentale, in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione delle questioni incidentali e le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio, restando esclusa dalla disciplina in questione la sola attività meramente ordinatoria, non incidente sul merito della decisione che sarà assunta ma destinata esclusivamente a regolare - così come avviene in occasione dei provvedimenti presi in relazione alla sola rifissazione della successiva udienza ed alla eventuale sospensione di termini processuali o sostanziali - la semplice continuità procedimentale del giudizio (Corte di cassazione, Sezione I penale, 17 settembre 2003, n. 35669), con la conseguenza che il ricordato principio risulterebbe violato laddove il giudice che avesse deciso sulle richieste istruttorie delle parti, ammettendole o negandole, non fosse lo stesso che abbia successivamente deliberato la sentenza (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 novembre 2016, n. 48765), deve tuttavia osservarsi che il rigore della regola dianzi richiamata è stato sottoposto, sempre ad opera della giurisprudenza di questa Corte, ad una mitigazione, essendo stato, infatti, chiarito che essa debba operare in quanto non sia stata disposta da parte del giudice persona fisica (ovvero in diversa composizione personale) la rinnovazione degli atti istruttori già precedentemente compiuti, rinnovazione che può essere realizzata anche mediante lettura degli stessi, anche se le parti non ne abbiano fatto esplicita richiesta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2014, n. 12234), costituendo in un tal caso la rinnovazione del dibattimento, sia pure nella forma della mera lettura, un preciso obbligo del giudice subentrante (Corte di cassazione, Sezione II penale, 14 settembre 2017, n. 41932).

Con riferimento alla modalità di rinnovazione del dibattimento è, infine, da precisare che la stessa, come dianzi accennato, ben potrà essere operata senza la necessità di dovere formalmente riassumere le prove precedentemente acquisite di fronte alla diversa composizione personale dell'Ufficio giudiziario, posto che costituisce un valido succedaneo di tale complessa operazione, la quale deve essere disposta ed eseguita solo in ipotesi di espressa richiesta di almeno una delle parti presenti nel giudizio, la lettura delle verbalizzazioni degli atti precedentemente acquisiti.

Come è stato, infatti, affermato con motivazione cui è opportuno dare ulteriore continuità, non vi è nullità delle sentenza qualora le prove siano state assunte di fronte ad un giudice in diversa composizione personale rispetto a quello che abbia deliberato la decisione ma ad opera del quale è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, sia pure nella forma della lettura degli atti, nel caso in cui le parti non si siano opposte a tale operazione

chiedendo esplicitamente la materiale rinnovazione dell'attività dibattimentale; si deve, infatti, ritenere che, in assenza di formale opposizione, le stesse abbiano prestato il loro consenso, sia pure implicitamente, alla lettura degli atti (Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 settembre 2016, n. 36813).

Nel caso in questione come puntualmente riportato nella sentenza del Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, il giudice subentrato alla precedente composizione dell'organo giudicante ha disposto la rinnovazione degli atti che già erano stati compiuti, in realtà si trattava della sola escussione del consulente di ufficio e della acquisizione della relazione peritale da lui redatta in quanto gli altri testi non erano ancora stati esaminati, ed a tale disposizione la difesa della imputato non ha mosso alcuna obiezione.

Nessuna illegittimità è, pertanto, ravvisabile nell'operato del Tribunale di Chieti, in quanto alla variazione della composizione personale dell'organo giudicante si è sopperito tramite la rinnovazione, mediante lettura, delle attività istruttorie svolte in precedenza; ovviamente, neppure alcuna inutilizzabilità è ravvisabile nelle risultanze dell'esame del consulente tecnico né nella relazione da lui rimessa in esito a quello.

Con riferimento al terzo motivo di impugnazione proposto dalla difesa dell'imputata, con il quale è ravvisata la illegittimità della sentenza impugnata per avere il Tribunale, in violazione di legge, non dichiarato la non punibilità della D in quanto non capace di intendere e di volere, secondo la indicazione che, ad avviso della difesa della ricorrente, sarebbe desumibile dalla certificazione medica redatta dal sanitario che ha avuto in cura la donna presso il Centro di salute mentale di Ortona, ne rileva il Collegio la infondatezza.

Infatti, a tutto voler concedere la certificazione in questione, il cui contenuto è stato integralmente allegato all'atto introduttivo del presente giudizio dalla difesa della ricorrente, riferisce, in epoca di quasi due anni successiva a quella dei fatti, la esistenza a carico della imputata di una patologia psichiatrica di tipo bipolare, in trattamento farmacologico, che ha giustificato, nel tempo, numerosi ricoveri ospedalieri della donna, l'ultimo dei quali riferito alla prima metà del mese di settembre 2014, dopo di che l'imputata, almeno sino al gennaio del 2016, non ha presentato fenomeni di acuzie della sua patologia.

Questo essendo il contenuto della certificazione in atti, si rileva che la stessa non pone affatto in dubbio le risultanze cui è giunto il consulente nominato dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona; invero questi, esaminata la imputata, somministrati alla medesima gli opportuni tests diagnostici e valutata la documentazione clinica riferita alla pregressa sintomatologia della prevenuta, ha rilevato anche lui a carico della D una patologia di tipo bipolare, a cicli rapidi, non incidente, come segnalato dal ricordato Tribunale, sulla capacità di intendere e di volere.

Tali rilievi non risultano in nulla contraddetti dalla documentazione offerta dalla ricorrente che, anzi, appare testimoniare di una lunga remissione, sia pure non definitiva, della patologia di costei, e della quale non è mai stata dichiarata la valenza invalidante della coscienza e, quindi della capacità di intendere e di volere, proprio a partire dal periodo, seconda metà del mese di settembre del 2014, in cui si sono svolti i fatti per cui è processo.

Non può, pertanto, affatto sostenersi che il Tribunale, nel dichiarare la sola parziale imputabilità della imputata abbia fatto cattivo governo delle disposizioni che regolano la materia in questione.

Al rigetto delle censure formulate con il ricorso segue, visto l'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**PQM**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2018

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Elisabetta ROSI)


